

Codice DB2001

D.D. 23 luglio 2010, n. 486

**Ditta Fonti Alta Valle Po S.p.a. con sede legale in Paesana (CN), Via Roma n. 61. Autorizzazione igienico sanitaria all'utilizzazione, imbottigliamento e vendita delle acque minerali naturali denominate "EVA" e "ROCCE AZZURRE" presso lo stabilimento sito in Paesana, Via Roma n. 61.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, sotto il profilo igienico sanitario, la Ditta "Fonti Alta Valle Po S.p.a.", (omissis), titolare delle sub-concessioni in premessa citate, con sede legale e stabilimento in Paesana (CN), Via Roma n. 61, come da allegate planimetrie (Allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I) che fanno parte integrante della presente determinazione:

- all'utilizzazione per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "EVA" che sgorga dalla sorgente "Fontanone", nell'ambito della concessione per acque minerali "Eva" sita in comune di Paesana (CN), riconosciuta con D.D. del Ministero della Salute 28.10.2004, n. 3575, integrato con D.D. 24.04.2006, n. 3696,
- all'utilizzazione per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "Rocce Azzurre" scaturente dalla sorgente "Rocce Azzurre", nell'ambito della concessione per acque minerali "Rocce Azzurre" sita nel comune di Paesana (CN), riconosciuta con D.D. del Ministero della Salute 18.06.2007, n. 3769;
- all'imbottigliamento delle medesime acque minerali nel tipo naturale "così come sgorga dalla sorgente", "aggiunta di anidride carbonica" e/o "frizzante" e "lievemente frizzante", in contenitori PET, ottenuti mediante il soffiaggio delle preforme, prodotte e fornite dalle Ditte di seguite indicate e dalle stesse garantite conformi alle disposizioni di cui al D.M. 21.03.1973 e s.m.i.:
  - Garda Plast S.p.a. – Via Borrine n. 3/B – Polpenazze (BS);
  - Plasco S.p.a – Località Selciatella – Anagni (FR);
- all'utilizzo dello stabilimento di imbottigliamento acque minerali sito in Paesana, Via Roma 61, strutturato come da planimetrie allegate, dotato di una linea di imbottigliamento in PET identificata con il n. 2.

Le etichette che contrassegnano i contenitori dell'acqua minerale naturale devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 25.01.1992, n. 105 e s.m.i. e dal D.M. 11.09.2003;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente

Michela Audenino